

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1991

che approva una modifica del programma di riconversione varietale per il luppolo presentato dal Regno Unito a norma del regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(91/501/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3837/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3889/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, recante modalità di applicazione delle misure speciali a favore di determinate regioni di produzione di luppolo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 345/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il 17 marzo 1988 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione, in base all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2997/87, un programma di riconversione varietale per il settore del luppolo; che questo programma è stato approvato nella versione modificata in data 26 luglio 1988, con decisione 89/17/CEE della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che il 12 dicembre 1988 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione nuove modifiche di tale

programma, approvate con decisione 89/417/CEE della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che il 26 ottobre 1989 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione nuove modifiche di tale programma, approvate con decisione 90/157/CEE della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che l'11 giugno 1991 il Regno Unito ha presentato alla Commissione ulteriori modifiche del programma;

considerando che il programma, nella versione modificata, risponde agli obiettivi perseguiti dal regolamento in questione e contiene i dati richiesti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3889/87;

considerando che l'aiuto speciale alla riconversione varietale può essere concesso anche per superfici coltivate con altre varietà, qualora queste ultime siano presenti su superfici prevalentemente coltivate con varietà amare formanti oggetto di un piano di riconversione;

considerando che il programma presentato dal Regno Unito non prevede alcuna partecipazione finanziaria a carico del bilancio nazionale; che i costi effettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 possono comprendere elementi di valutazione della perdita netta di reddito, consecutiva alla realizza-

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 7. 10. 1987, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1987, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1991, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 del 7. 7. 1989, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 89 del 4. 4. 1990, pag. 17.

zione del piano di riconversione ; che tuttavia, nel calcolo dei costi effettivi, possono essere presi in considerazione unicamente elementi relativi alla perdita netta di reddito subita a decorrere dall'adozione del regolamento (CEE) n. 2997/87 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La modifica del programma di riconversione varietale per il settore del luppolo, presentata l'11 giugno 1991 dal Regno Unito, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2997/87,

è approvata. Gli elementi principali del programma modificato sono compendati in allegato.

Articolo 2

Il Regno Unito informa la Commissione ogni sei mesi dello svolgimento del programma economico e comunica, se del caso, alla Commissione, la sua partecipazione finanziaria allo stesso.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Elenco delle associazioni di produttori coperti dal programma :

- English Hops Ltd,
- Hawkbrand Hops Ltd,
- Wealdon Hops Ltd,
- Hop Sales Ltd,
- Western Quality Hops Ltd.

2. Durata del programma :

dal 22 settembre 1987 al 30 agosto 1992.

In ogni caso, gli ultimi impianti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 1992.

3. Superfici coperte dal programma :

- English Hops Ltd : 717 ha,
- Hawkbrand Hops Ltd : 70 ha,
- Wealdon Hops Ltd : 6 ha,
- Hop Sales Ltd : 4 ha,
- Western Quality Hops Ltd : 3 ha.

4. Varietà scelte per la riconversione e superfici interessate :

(in ha)

Varietà aromatiche	
Bramling Cross	9
Challenger	97
Fuggie	6
Goldings	9
Progress	8,8
WGV	7
Totale :	136,8
Varietà « Super-alpha » (*)	
Target	654,2
Yeoman	9
Totale :	800

(*) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2997/87 e dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3889/87.